

## NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione del **Decreto legge** 6 dicembre 2011, n. 201, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di **denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore** di cui all'**articolo 49** del **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007).

Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla **nuova soglia di 1.000 euro.**

Pertanto, **a partire dal 6 dicembre 2011** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la **clausola di non trasferibilità**, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli **assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 1.000 euro**. Permane la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli di assegni bancari in forma libera, ma il limite di importo entro cui possono essere emessi tali assegni è ora di 999,99 euro, oltre il quale dovrà comunque essere apposta manualmente, dal cliente, la dicitura "non trasferibile".

Gli **assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente** (c.d. assegni a "me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., (cioè girati unicamente dal traente) e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

**A partire dal 01/04/2012** il saldo dei **libretti di deposito bancari o postali al portatore** deve essere inferiore alla nuova soglia dei **1.000 euro**. I rapporti della specie con saldo **pari o superiore a 1.000 euro** devono essere estinti dal portatore oppure il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo **entro 31/03/2012**.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una **sanzione minima di 3.000 euro** in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.

Distinti saluti.

BANCA CRS SpA